



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 9.4

ORDINANZA DEL SINDACO N. 24 del 22/12/2023

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN VETRO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI CAPODANNO 2023-2024

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 30 e 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024 sono previste restrizioni per i festeggiamenti in occasione del "Capodanno 2023-2024";

PRESO atto delle specifiche indicazioni impartite in occasione della riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza Pubblica svoltasi il giorno 15 dicembre 2023;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione nelle aree interessate dai festeggiamenti adiacenti, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e sicurezza pubblica;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi ove spontaneamente si potrà determinare una forte concentrazione di persone già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro considerati potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) Che sull'intero territorio comunale nei giorni:

- **30 dicembre 2023 dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;**
- **31 dicembre 2023 dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;**
- **01 gennaio 2024 dalle ore 20:00 alle ore 07:00 giorno successivo;**

sia vietato:

1) a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro;

2) detenere, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Resta ferma, per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali, con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Rimini;
- Al Sig. Questore di Rimini;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Morciano di Romagna;
- Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale dell'Unione della Valconca.

Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR ai sensi dell'art. 133, comma 1 del Codice del Processo amministrativo (D.Lgs. 2/7/2010 n.104) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggior termini di cui all'art. 41, comma 5 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR 24 novembre 1971 n.1199 entro il termine di centoventi giorni (120) dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Morciano di Romagna, 22/12/2023

Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)